

Verbale Assemblea soci



Il giorno 20 Luglio 2022, alle ore 10,30 presso la sede dell'Associazione Interculturale International House si riunisce l'Assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione. Sono presenti i soci: Maria De Martino, Elisa Romeo Iaria, Placanica Claudia Sabrina, Perna Sara, Garreffa Anna, Simona Campolo, Giovanna Zampaglione.

Argomenti all'ordine del giorno:

- Adeguamento statuto
- Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il presidente Maria De Martino che sancisce subito la validità dell'Assemblea, riunita oggi in seconda convocazione alle 10,30 dopo la prima convocazione delle ore 9,00 andata a vuoto.

La presidente nomina come segretaria dell'assemblea la socia Claudia Sabrina Placanica.

Dopo una breve presentazione della Presidente, la socia Campolo Simona presenta all'assemblea la nuova versione dello Statuto elaborata sulla base delle nuove indicazioni del Codice sul Terzo Settore e con il supporto del Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria. La socia Campolo entra nel dettaglio di ogni singolo articolo e spiega la necessità di alcune modifiche che rendono lo statuto in regola con la nuova normativa.

L'Assemblea all'unanimità vota il relativo adeguamento.

L'Assemblea, dopo aver ampiamente discusso gli argomenti e non essendoci ulteriori discussioni all'o.d.g.

DELIBERA

- L'approvazione dell'adeguamento statutario.

In ottemperanza all'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci componenti. Le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Alle ore 12,30 l'Assemblea si scioglie.

Letto e sottoscritto

Il segretario

Placanica Claudia Sabrina

Il Presidente

Maria De Martino



Ragione sociale: 01/8/22 N. 1342 Serie 3
Emissione

IL DIRETTORE

IL CAPOTEAM (*)

(*) Firma su delega del Direttore di sede (se presente la firma del delegato)



Allegato "A" all'atto n. 9596 di raccolta.
Statuto
della
"ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE INTERNATIONAL HOUSE - APS"

Articolo 1.

Denominazione.

È costituito ai sensi della legge 7 dicembre 2000, R. 383, con le modifiche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. (Codice del terzo settore) l'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE INTERNATIONAL HOUSE- APS" in acronimo denominata come "AIIH-APS" che assume la forma giuridica di associazione *non riconosciuta*.

Articolo 2.

Sede.

L'associazione ha sede in Reggio Calabria. Essa può istituire o chiudere sedi secondarie, anche in altre città d'Italia, mediante delibera del consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3.

Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4.

Scopi e finalità dell'associazione.

L'associazione non ha fini ideologici né di lucro.

L'associazione persegue finalità di promozione sociale e culturale delle singole persone e di gruppi di persone, italiane e straniere, di ogni età con l'obiettivo di:

- promuovere nella società contemporanea il dialogo interculturale e la reciproca conoscenza dei popoli di origine e culture diverse;
- promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei migranti nel territorio di accoglienza, ispirandosi a criteri di convivenza in una società multietnica;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- prevenire comportamenti xenofobi o razzisti e discriminatori nei confronti della diversità in tutti i suoi aspetti;
- promuovere la cultura della pluralità e la valorizzazione della diversità umana;
- promuovere la diffusione e attuazione dei principi di "pari opportunità".

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può predisporre e partecipare a programmi annuali e pluriennali, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, fra cui, a titolo esemplificativo:

- Università;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzazioni culturali;
- Associazioni affini;
- Fondazioni, Associazioni e circoli culturali dei calabresi nel mondo;
- Istituti culturali italiani all'estero.

Per il perseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti, l'associazione mette a disposizione capacità professionali, tecniche e scientifiche, culturali e artistiche, dei propri associati e di esperti esterni, e può utilizzare risorse finanziarie e contributi di origine pubblica e privata, di fonte locale, nazionale e comunitaria.

Articolo 5.

Attività associative.

Per raggiungere i suoi scopi l'associazione esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art 5 del Codice del terzo settore, più precisamente attività aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 4) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Corsi della cultura d'origine, corsi di lingua e cultura italiana compresa l'educazione civica, la diffusione e la divulgazione di informazioni utili, al positivo inserimento degli stessi nella società italiana, attività di mediazione linguistica e culturale; elaborare e realizzare progetti di solidarietà sociale tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali a favore di tutte le persone, senza esclusione di nessuno; promuovere attività di carattere informativo su molteplici aspetti della realtà culturale e sociale della Calabria e dei Paesi stranieri: linguistico, artistico, scientifico ed altri, promuovere la conoscenza delle lingue, delle tradizioni e della cultura calabrese e italiana per i cittadini stranieri e viceversa; organizzare conferenze, incontri dibattiti e mostre, per approfondire argomenti e tematiche attinenti alle sue finalità; partecipare a conferenze, incontri e altre manifestazioni in genere, inerenti alle sue finalità, in Italia e all'estero, organizzare viaggi, soggiorni, scambi culturali e gemellaggi.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.



L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6.

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili; le entrate sono costituite:

- Dalle quote di iscrizioni e dai contributi degli associati;
- Da contributi di enti pubblici privati, nazionali internazionali;
- Da contributi e liberalità di privati cittadini;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le credenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione e con altre attività proprie.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

La descrizione e la provenienza di quanto sopra sono riportate in apposito inventario.

L'associazione che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo quattro del presente statuto, non ha fini di lucro, non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 7.

Soci.

I soci dell'associazione si distinguono in:

- **Soci fondatori**, che hanno partecipato alla sua costituzione;
- **Soci sostenitori**, cioè quanti si impegnano con continuità portare avanti le finalità dell'associazione stessa, condividendone gli obiettivi e i metodi, mediante contribuzioni e donazioni in denaro o in natura;
- **Soci ordinari**, cioè quanti desiderano partecipare alle attività programmate annualmente dell'associazione; i soci partecipanti versano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci – comunque denominati – hanno pari diritti e medesimi doveri.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, a seguito di delibera del Consiglio tutti cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda, nella quale sono specificati in nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale.

L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 30 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Un regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo approvato dall'assemblea, regolerà le modalità di erogazione di servizi nei confronti di terzi, anche minorenni.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- A partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- A partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative;
- A prendere visione di tutti gli atti deliberati dagli organi associativi e dei libri sociali con possibilità di ottenerne copia presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti soci sono tenuti:

- A osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- A frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- A versare la quota associativa annuale.

Articolo 9.

Perdita della qualifica di socio.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza dovuta al mancato pagamento delle quote associative, per recesso o per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è decisa dall'Assemblea con deliberazione adottata con le maggioranze e le modalità previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 10.

Organi

Organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;

Articolo 11.

Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni vincolano tutti soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo designato di volta in volta dal Presidente.

L'assemblea ordinaria si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e quando si ritiene necessario su iniziativa del Presidente o su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'Assemblea, può avvenire mediante l'invio di messaggio con posta elettronica con richiesta di avvenuta ricezione.

È possibile riunirsi in Assemblea sia in presenza, sia online mediante l'accesso a piattaforme web adibite a video e teleconferenze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Competenze dell'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sugli indirizzi generali e su quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Compiti e quorum dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Articolo 12.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Attua gli indirizzi deliberati dell'assemblea;
- Promuove e dirige tutte le attività dell'associazione nel rispetto dello statuto;
- Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali;
- Predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere;
- Predispone i regolamenti interni dell'ordine dell'attività sociale e relative modifiche da sottoporre all'assemblea dei soci;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Elegge un tesoriere e un segretario tra i suoi membri.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di 3-5 membri, eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il consiglio provvede alla sostituzione.

Tutti i consiglieri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I consiglieri assenti senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive nello stesso anno solare decadono dalla carica.

La convocazione del consiglio direttivo avviene almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, per iscritto, mediante invio dell'email o mediante invio di messaggio telefonico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 13.

Presidente.

Il Presidente:

- viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, per la prima volta in sede di costituzione e, successivamente, dai componenti del consiglio direttivo stesso;
- è il rappresentante legale dell'associazione;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- rappresenta l'associazione nei rapporti esterni e realizza attività deliberate dal consiglio direttivo; per stare in giudizio deve essere autorizzato dallo stesso consiglio;
- può delegare uno o più compiti, disgiuntamente o congiuntamente, a uno o più componenti del consiglio direttivo;
- può altresì nominare un vicepresidente, scegliendolo tra i soci.

Articolo 14.

Vice presidente.

Il vicepresidente viene nominato dal presidente e lo sostituisce, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di indisponibilità del Vice presidente il Presidente può delegare uno tra i soci che partecipano in maniera attiva ai progetti e alle attività connesse all'associazione stessa.

Articolo 15.

Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori, è nominato quando si verificano i requisiti richiesti dall'art. 31, D. Lgs. 117/2017.

- È costituito da tre membri effettivi scelti anche tra non soci ed eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- Controlla l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'assemblea, per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente;
- verifica i bilanci/rendiconti annuali.

Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Il collegio dei revisori si riunisce su iniziativa di ciascun componente e delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 16.

Scioglimento.

L'associazione non potrà sciogliersi che per voto dell'assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato/i dall'assemblea stessa.

Articolo 17.

Libri.

L'associazione si doterà delle seguenti scritture:

- Registro dei soci;
- Registro dei Volontari;
- Libro dei verbali delle Assemblee;



- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori, se nominato.

Articolo 18.

Disposizione finali.

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa espresso riferimento al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore), nonché alle disposizioni del codice civile e di ogni altra norma vigente in materia.

[Handwritten signature]

